

IL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO UN PASSO VERSO IL CONTRIBUENTE

di MAURIZIO VILLANI

In attuazione dell'articolo 10 della legge delega n. 23 dell'11 marzo 2014, il Titolo II del Decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, pubblicato nel S.O. n. 55/L alla G.U. del 07 ottobre 2015, ha apportato rilevanti modifiche ad alcune disposizioni contenute nel Decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina del processo tributario.

In sintesi, le più importanti

modifiche a maggior tutela del contribuente e del suo difensore, che peraltro hanno ripreso molte mie proposte legislative (libro "Per un "giusto" processo tributario - Congedo Editore - del 25/01/2000 e disegno di legge della senatrice Gambaro sulla riforma del processo tributario, presentato al Senato il 06 agosto 2014 n. 1593) a tutela del contribuente e del suo difensore tributario, riguardano:

CONTINUA A PAGINA IX >>

VILLANI

Più tutele per il contribuente

Ecco tutte le novità sulla nuova disciplina che regola il processo tributario

>> CONTINUA DALLA PRIMA

L' applicazione della conciliazione giudiziale anche al giudizio di appello ed alle controversie soggette a reclamo/mediazione, con riduzione sensibile delle sanzioni; la tutela cautelare estesa a tutte le fasi del processo, anche nel giudizio di revocazione; l'immediata esecutività delle sentenze, anche non definitive;

la previsione del giudizio di ottemperanza come unico meccanismo processuale di esecuzione delle sentenze, siano esse definite o meno, escludendo la possibilità di ricorso all'ordinaria procedura civile esecutiva; l'estensione dell'ambito di operatività del reclamo/mediazione alle controversie di tutti gli enti impositori nonché degli agenti della riscossione pubblici e privati; la competenza esclusiva per territorio della Commissione Tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso, anche se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate (Centri di Servizio di Venezia e Pescara); le nuove norme sulle spese del giudizio e sul risarcimento dei danni (art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.); il pagamento immediato delle spese di giudizio a favore del contribuente e del suo difensore, mentre per le spese di giudizio a favore degli enti impositori bisogna attendere il passaggio in giudicato della sentenza; la possibilità di ottenere la sospensione del processo (art. 295 c.p.c.); la possibilità di chiedere la sospensione delle esecuzioni delle sentenze di primo e secondo grado (artt. 283 e 373 c.p.c.);

la possibilità di poter chiedere sempre, anche in grado di appello e di ricorso per



PROCESSO TRIBUTARIO Maurizio Villani

Cassazione, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, se da questa può derivare al contribuente un danno grave ed irreparabile; la possibilità del ricorso "per saltum" in Cassazione (artt. 360, comma 2, e 366 c.p.c.); l'applicazione dell'art. 182 c.p.c.; l'affidamento alla Commissione Tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio; in caso di rinvio della causa alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale da parte della Corte di Cassazione, il termine per la riassunzione del giudizio, previsto dall'art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 546 cit., è stato ridotto da un anno a sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza; il predetto termine di sei mesi coincide con quello già previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 546 cit. per

la riassunzione del giudizio interrotto o sospeso ed il termine ridotto si applica per le sentenze depositate dal 1° gennaio 2016 e risponde all'obiettivo di accelerare la definitiva conclusione del processo.

Le nuove norme processuali operano in relazione a tutti i giudizi pendenti alla data dell'01 gennaio 2016 "non essendo stata ritenuta opportuna una previsione di applicabilità limitata ai soli nuovi giudizi".

Il D.Lgs. n. 156/2015, più volte citato, ha parzialmente modificato il processo tributario modificando ed integrando il D.Lgs. n. 546/92 e ciò è da accogliere positivamente perché migliora la difesa del contribuente consentendogli la possibilità di conciliare anche in grado di appello, di poter sospendere l'esecuzione della sentenza e persino dell'atto e, soprattutto, la possibilità, sino a ieri non prevista, di ottenere subito i rimborsi con il giudizio di ottemperanza anche con sentenza non passata in giudicato.

Certo, c'è ancora molto da fare per ottenere una vera parità processuale tra contribuente e fisco.

In sintesi, de iure condendo, è opportuno e necessario, in particolare, che:

1) la gestione e l'organizzazione del processo tributario siano affidate ad un organo terzo ed imparziale (Presidenza del Consiglio dei Ministri o Ministero della Giustizia), sottraendola al Ministro dell'Economia e delle Finanze, per rispettare il principio della "terzietà dell'organo giudicante" (art. 10 comma 1, Legge delega n. 23 dell'11/03/2014); oggi, infatti, peraltro con le norme modificate, il suddetto Ministro;

2) sia consentita la testimonianza nel processo tributario.

(Avvocato Tributalista in Lecce - patrocinante in Cassazione)